

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 17. Ottobre 1994 tra

l'A.C.E.A. rappresentata dai Sigg. : Dr. Testa, Dr. Diaco, Dr. Creta,
Dr. Simonetti, Dr. Massara;

e

le Organizzazioni Sindacali

- CGIL-FNLE rappresentata dai Sigg.: Petruccioli, Russo, Borromeo, Liberi, Lalli, Forcelloni, Tarisciotti, Piccioni, Giulivo;
- CISL-FLAEI rappresentata dai Sigg.: Scielzi, De Giuli, Di Passa, Fioroni, Gattei, D'Amico;
- UIL-UILSP rappresentata dai Sigg. : Santodonato, Massaruti, Amidani, Rossi, Ticconi, Venti;

premesso

- che in data 29.7.1994, in attuazione dell'impegno fissato dal CCNL 1.12.1991, sono state siglate dalle Parti le ipotesi di accordo di armonizzazione riguardanti gli istituti economico-normativi relativi all'indennità di presenza, al servizio di mensa, ai compensi forfettizzati per le ore notturne dei turnisti, ai programmi di presenza del personale dei Centri Operativi e all'indennità di residenza;
- che le Organizzazioni Sindacali comunicano di aver completato le assemblee del personale tenute per discutere il contenuto degli accordi di cui al punto precedente;

tanto premesso le Parti si danno reciprocamente atto che:

- in esecuzione di quanto convenuto in sede nazionale con verbale in data 5.12.1991, in appendice al CCNL 1.12.1991, si è addivenuti con il presente accordo alla sottoscrizione definitiva degli accordi di armonizzazione di cui al sopra citato verbale, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante ed inscindibile;
- le parti si danno reciprocamente atto che, salvo quanto diversamente indicato nei singoli testi delle intese siglate il 29.7.1994, gli effetti normativi delle intese stesse decorreranno dalla data odierna e gli effetti economici dal 1.11.1994.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma

Scelzi

IPOTESI DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

Il giorno 29 luglio 1994

- l'A.C.E.A. rappresentata da Chicco Testa, Mario Diaco, Franco Fontanesi, Maurizio Simonetti, Pierluigi Massara

e

- le Organizzazioni Sindacali

CGIL-FNLE rappresentata dai Sigg.: Petruccioli, Russo, Forcelloni, Lalli, Santomarco, Sorrentino;

CISL-FLAEI " " " : Scielzi, Di Passa, De Giuli, Fioroni, Pastorini;

UIL-UILSP " " " : Santodonato, Masaruti, Amidani, Bonavera, Rossi, Venti

si sono riunite per dare concreta applicazione all'impegno, fissato dal CCNL 1.12.1991, di armonizzare le pattuizioni in atto a livello aziendale con quelle nazionali

Sono stati presi in esame gli accordi sindacali che regolamentano il servizio mensa.

Dopo ampia discussione è stato convenuto quanto segue:

- 1) il servizio mensa viene garantito a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per le giornate di effettiva presenza in servizio;
- 2) per consentire la fruizione del pasto saranno consegnati al personale blocchetti di buoni da utilizzare presso tutti gli esercizi che verranno convenzionati per fornire un servizio sostitutivo della mensa (sistema ticket); particolare cura verrà posta per la ricerca di esercizi nei pressi dei posti di lavoro dell'Azienda;
- 3) i dipendenti che utilizzeranno i buoni, del valore unitario di f. 13.000, contribuiranno alla spesa sostenuta dall'Azienda nella misura di f. 400 a pasto; il valore del ticket, mediante il quale è attuato il servizio di mensa, non fa parte della retribuzione e non ha pertanto riflessi diretti o indiretti sugli altri istituti legali e contrattuali previsti dal rapporto di lavoro dei dipendenti;

Scielzi

Diaco

Testa *Fontanesi* *Simonetti* *Pierluigi* *Massara* *Petruccioli* *Russo* *Forcelloni* *Lalli* *Santomarco* *Sorrentino* *Scielzi* *Di Passa* *De Giuli* *Fioroni* *Pastorini* *Santodonato* *Masaruti* *Amidani* *Bonavera* *Rossi* *Venti*

- 4) il servizio mensa avrà carattere di assoluta volontarietà, senza contropartite di sorta per chi non ritenesse in qualche o in nessun caso di usufruirne;
- 5) verranno abolite le attuali convenzioni dirette fra l'Azienda ed i ristoranti e tutte le forme di monetizzazione del servizio (mancata fruizione mensa e cestino notturno per i turnisti);
- 6) la presente intesa sostituisce tutte le precedenti pattuizioni in materia, ad esclusione delle norme di cui ai punti 6, 8 e 9 dell'accordo sindacale aziendale 14.2.1991 (massimale dei rimborsi a piè di lista - rimborso forfettario pasto serale - trasferta con pernottamento); nel caso di utilizzazione del massimale a piè di lista o di trasferta con pernottamento non spetta il ticket;
- 7) il presente accordo avrà decorrenza dal 1° dicembre 1994; fino a tale data resteranno in vigore le condizioni attuali; il valore del ticket di cui al punto 3 resterà fissato fino al 31.12.1995 per il primo periodo di validità dell'accordo; successivamente il periodo avrà la durata di 12 mesi;
- 8) in caso di mancato avvio della contrattazione per il riesame dell'importo del ticket entro il limite massimo di 30 giorni dalla scadenza, tale importo sarà automaticamente rivalutato del tasso di inflazione reale;
- 9) è costituita una Commissione Tecnica Mista Paritetica formata da 3 rappresentanti dell'ACEA e 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali FNLE-FLAEI-UILSP che avrà il compito di controllare la qualità del servizio e seguire tutte le fasi di passaggio al nuovo sistema, ivi comprese quelle relative alle condizioni di utilizzazione del ticket da parte del personale.

Letto, confermato e sottoscritto.

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two columns. The signatures are cursive and vary in size and style. Some are accompanied by small initials or marks. The signatures appear to be those of the representatives mentioned in the text above.

IPOTESI DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

Il giorno 29 luglio 1994 l'ACEA rappresentata da Chicco Testa,
Mario Diaco, Franco Fontanesi, Maurizio Simonetti, Pierluigi
Massara

e


- le Organizzazioni Sindacali:
- FNLE rappresentata dai Sigg.ri: Petruccioli, Russo, Forcelloni, Lalli,
Santomarco, Sorentino;
- FLAEI rappresentata dai Sigg.ri: Sci elzi, Di Passa, De Giuli, Fiorni,
Pastorini;
- UILSP rappresentata dai Sigg.ri: Santodonato, Masaruti, Amidani, Bonavera,
Rossi, Venti

si sono riunite per dare concreta applicazione all'impegno, fissato dal
CCNL 1.12.1991, di armonizzare le pattuizioni in atto a livello
aziendale con quelle nazionali.

E' stato esaminato l'accordo sindacale aziendale 15.11.1974
avente per oggetto i compensi forfetizzati per il lavoro notturno dei
turnisti e, dopo ampia discussione, è stato concordato quanto segue:

- 1) l'accordo sindacale aziendale 15.11.1974, si intende superato; i
compensi spettanti per le prestazioni ordinarie rese nel periodo
considerato notturno dal CCNL, saranno definiti con l'applicazione
dell'art. 24 - comma 16 del Contratto stesso nei confronti del
personale assegnato al lavoro in turno dopo la data del presente
accordo;
- 2) al personale turnista e semiturnista, inserito nei turni in atto
alla data odierna, continueranno ad essere corrisposti i compensi
forfetizzati vigenti, trasformati in cifra fissa non rivalutabile;
in casi di soppressione dei turni si applicherà quanto previsto
dall'art. 24 del CCNL;
- 3) al personale di cui al punto precedente è data facoltà di richiedere,
in qualunque momento, la cessazione del trattamento forfetizzato e
l'applicazione integrale delle norme contrattuali;
- 4) l'Azienda si impegna a ricoprire le posizioni vacanti nei turni
continui avvicendati articolati su 5 unità e ad elaborare uno studio
entro il 1° gennaio 1995 per verificare la possibilità di adozione
del turno articolato su sei unità, come indicato dall'art. 24 - comma
28 del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.



IPOTESI DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

Il giorno 29 luglio 1994

- l'A.C.E.A. rappresentata da: Chico Testa, Mario Diaco, Franco Fontanesi, Maurizio Simonetti, Pierluigi Massara
e
- le Organizzazioni Sindacali:
- FNLE rappresentata dai Sigg.ri: Petruccioli, Russo, Forcelloni, Lalli, Santomaro, Sorentino;
- FLAEI rappresentata dai Sigg.ri: Scielzi, Di Passa, De Giuli, Fioroni, Pastorini;
- UILSP rappresentata dai Sigg.ri: Santodonato, Massaruti, Amidani, Bonavera, Rossi, Venti

si sono riunite per dare concreta applicazione all'impegno, fissato dal CCNL 1.12.1991, di armonizzare le pattuizioni aziendali difformi da quelle previste dal CCNL stesso, al fine di evitare che, per gli effetti moltiplicatori dei miglioramenti definiti a livello nazionale, i trattamenti aziendali si differenzino ulteriormente rispetto a quelli contrattuali.

Sono stati presi in esame tutti gli accordi sottoscritti in date diverse inerenti l'indennità di presenza.

Dopo ampia discussione è stato concordato quanto segue:

- 1) si intendono superate le intese del 23.7.1973 (comma 2), 15.10.1976, 19.3.1981, 11.11.1982 (punto 1), 9.10.1986, 20.11.1987 e 13.12.1988;
- 2) gli importi individuali dell'indennità di presenza in atto alla data odierna corrisposti ai sensi degli accordi di cui al punto 1), definiti in cifra media giornaliera comprensiva dei compensi previsti per la tredicesima e quattordicesima mensilità verranno trasformati in emolumento individuale giornaliero a carattere incentivante (E.I.G.I.) da attribuire per 12 mensilità, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio; gli importi così calcolati verranno corrisposti al solo personale in servizio alla data del presente accordo;
- 3) tale emolumento, data la sua natura e le sue finalità, non ha carattere retributivo;

Sabine
Alfredo
Gianni Pabca
Alfredo
Antonio
Pom. 28
Antonio
Antonio

TESTI DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

Il giorno 29 luglio 1994 l'ACEA rappresentata da Chicco Testa, Mario Diaco, Franco Fontanesi, Maurizio Simonetti, Pierluigi Massara

e

- le Organizzazioni Sindacali:
- FNLE rappresentata dai Sigg.ri: Petruccioli, Russo, Forcelloni, Lalli, Santomaro, Sorentino;
- FLAEI rappresentata dai Sigg.ri: Scielzi, Di Passa, De Giuli, Fioroni, Pastorini;
- UILSP rappresentata dai Sigg.ri: SantodonaTO, Massaruti, Amidani, Bonavera, Rossi, Venti.

si sono riunite per dare concreta applicazione all'impegno, fissato dal CCNL 1.12.1991, di armonizzare le pattuizioni in atto a livello aziendale con quelle nazionali.

E' stato esaminato l'accordo sindacale aziendale 3.2.1968 riguardante l'indennità di residenza e, dopo ampia discussione, è stato concordato quanto segue:

- 1) dal 31 luglio 1994 si intende superato l'accordo sindacale aziendale 3.2.1968;
- 2) il personale in servizio alla data suddetta conserverà in cifra fissa "ad personam" i compensi in atto, corrisposti in base all'accordo di cui in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Handwritten signatures and names:
A.
Sales
bonobert
Sedino
Franco Fontanesi
Piero
Polo
Romi
Zalio
Amidani
SantodonaTO
Massaruti
Bonavera
Rossi
Venti

IPOTESI DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

Il giorno 29 luglio 1994 l'ACEA rappresentata da Chicco Testa, Mario Diaco, Franco Fontanesi, Maurizio Simonetti, Pierluigi Massara

e

- le Organizzazioni Sindacali:
- FNLE rappresentata dai Sigg.ri: Petruccioli, Russo, Forcelloni, Lalli, Santomarco, Sorentino;
- FLAEI rappresentata dai Sigg.ri: Scielzi, Di Passa, De Giuli, Fioroni, Pastorini;
- UILSP rappresentata dai Sigg.ri: Santodonato, Masaruti, Amidani, Bonavera, Rossi, Venti;

si sono riunite per dare concreta applicazione all'impegno, fissato dal CCNL 1.12.1991, di armonizzare le pattuizioni in atto a livello aziendale con quelle nazionali.

E' stato esaminato l'accordo sindacale aziendale 23.9.1987 riguardante i programmi di presenza del personale dei Centri Operativi e, dopo ampia discussione, è stato concordato quanto segue:

- 1) l'accordo 23.9.1987 cesserà di produrre effetti contestualmente alla definizione di nuove modalità di intervento del personale dei Centri Operativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Handwritten signatures and initials:
A large collection of handwritten signatures and initials, including names like "Giovanni Paolo", "Amidani", "Bonavera", "Rosi", "Schiavone", "Forcelloni", and "Cassara". Some signatures are crossed out with a large 'X'.

